

# SISTEMA IMPRESA

---



# Informa

Il periodico informativo della Confederazione Sistema Impresa



# SISTEMA IMPRESA

## Informa

Il periodico informativo della Confederazione Sistema Impresa

SISTEMA IMPRESA INFORMA | MARZO 2019

**Direttore Responsabile:** Barbara Milanesi  
**Progetto grafico:** Barbara Milanesi  
**Immagini:** pixabay.com  
**Proprietario ed editore:** Sistema Impresa  
**Sede legale:** Crema (CR) via Olivetti 17  
**Registrazione:** n. 161 13.03.2015 - Tribunale di Cremona

### HANNO COLLABORATO

**Giornalisti:**  
 Roberto Bettinelli  
 Rossano Salini

**Professionisti:**  
 Berlino Tazza  
 Matteo Pariscenti  
 Alfonso Riva  
 Carlo Rienzi

**Enti, imprese e associazioni:**  
 Fai - Trasporto Persone  
 Ebiten  
 Fondo Formazienda  
 Codacons  
 Confasal

### EDITORIALE

Dumping contrattuale? No grazie!	5
----------------------------------	---

### APPROFONDIMENTO

Formazione determinante per la formazione delle imprese italiane	6
Dialogo sociale. I convegni di Roma, Caserta e Crema	10
Regolamento Commissione Paritetica Nazionale	12
Regolamento Commissione Paritetica Territoriale	24

### RUBRICA - OSSERVATORIO LIFE LONG LEARNING


Sport e professionismo di Cesare Damiano	36
--	----

### TEMATICHE

Sistema Impresa punta sul welfare sanitario	38
Welfare, formazione e salute e sicurezza sul lavoro. Le priorità di Ebiten Sicilia	41
DI Sempificazioni. «Così si autorizza il monopolio dei taxi»	42







lavoro  
formazione  
internazionalizzazione  
attività sindacale  
credito



**«Dumping contrattuale? no grazie!»**

di  
Berlino Tazza

«Una recente sentenza della Corte di Cassazione, per la precisione quella del 20.02.2019 n. 4951, è tornata sul concetto di rispetto dei parametri economici stabiliti nei CCNL siglati nei vari settori dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative affermando, in sintesi, non che i CCNL siglati da Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative siano da osservarsi in toto anche dai non iscritti bensì che solo i trattamenti economici complessivi minimi lo debbano essere perché integranti la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art.36 Cost.

Da anni sosteniamo il principio di equità a garanzia della libertà sindacale. La circolare 3/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) pare assegnare una sorta di "esclusiva" della contrattazione collettiva alla Triplice sindacale, attribuendo ai CCNL siglati da CGIL, CISL, UIL lo status di "maggiormente rappresentativi" per definizione.

Una clausola che non accettiamo in nome dell'art.39 della Costituzione che garantisce la libertà sindacale pur riconoscendo, al tempo stesso, l'indiscutibilità dell'art. 36 della Costituzione che assicura l'equa retribuzione, quello che conferma questa sentenza.

Da tempo Sistema Impresa, con altre associazioni datoriali, sta chiedendo chiarimenti in merito: c'è un dialogo aperto con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro tanto che, lo scorso dicembre abbiamo avuto un incontro con il direttore Alestra a cui abbiamo manifestato le nostre ragioni, e abbiamo sottoposto la questione anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In effetti la circolare 3/2018 ha destato qualche preoccupazione confermata anche dai consulenti del lavoro. Siamo fiduciosi. Dalla nostra parte abbiamo letteratura, sentenze, pareri legali e l'apertura di INL. Un passaggio che abbiamo ritenuto fondamentale è stato quello di

richiedere un autorevole parere al professor avvocato Franco Carinci, uno dei più importanti giuslavoristi italiani, già professore di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna. Carinci sostiene che *"i contratti collettivi sottoscritti da associazioni non comparativamente più rappresentative siano di norma pienamente legittimi ed efficaci rispetto agli iscritti alle associazioni medesime in forza della libertà di organizzazione sindacale"* e rinforza l'affermazione aggiungendo *"che la Corte ritiene che sono i trattamenti economici complessivi minimi a dover essere osservati perché integranti la retribuzione proporzionata, i contratti collettivi stipulati da associazioni non comparativamente rappresentative che rispettano tali trattamenti allora risultano perfettamente in linea"*. Siamo fiduciosi poiché i CCNL che abbiamo sottoscritto con Confsal sono legittimi, validi, in alcuni casi migliorativi e pertanto pienamente applicabili».





## «Formazione determinante per la forza delle imprese italiane»

Gli incontri di Sistema Impresa sull'accordo interconfederale siglato con Confsal in risposta alla circolare Anpal. Grande successo in tutta Italia. Gli stakeholder: «Senza formazione non c'è crescita. Non ostacolatela».

*Dialogo sociale: concertazione dei piani formativi e prospettive del Fondo Formazienda.* Questo il titolo del seminario che Sistema Impresa ha riproposto in tre città italiane allo scopo di diffondere le nuove modalità di condivisione dei piani formativi, contenute nell'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018 siglato tra Sistema Impresa e Confsal (Parti Sociali del Fondo Formazienda) e nato in risposta alla circolare Anpal relativa alla gestione delle risorse dei fondi interprofessionali. Fino al 2018, infatti le Parti Sociali condividevano il piano formativo nel contesto della Commissione Parere Parti Sociali.

10 aprile 2018 denominata *Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*, ha introdotto la logica di concertare il piano formativo prioritariamente al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione dello stesso (rappresentanze aziendali per i piani aziendali, rappresentanze territoriali per i piani territoriali, ecc.). Ricependo le Linee Guida emanate dall'Anpal, Sistema Impresa e Confsal hanno siglato l'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018 denominato *Criteri e modalità di condivisione, fra le parti so-*

←

Il tavolo dei relatori al congresso di Crema: Di Bari (coordinatore CPN), Salini (moderatore), Tazza (Presidente SI), Panza (vicepresidente SI) e Spada (direttore Formazienda).

*ciali, dei piani formativi.*

Per dar seguito ai contenuti dell'Accordo Interconfederale, le Parti Sociali hanno pianificato significative attività propedeutiche alla diffusione della conoscenza dell'intesa raggiunta, tra cui il seminario *“Dialogo sociale: concertazione dei piani formativi e prospettive del Fondo Formazienda”*. Grande partecipazione, soprattutto da parte degli enti di formazione, in tutte e tre le date proposte: 13 febbraio a Roma a Palazzo Costaguti presso l'Universitas Mercatorum, a Caserta il 21 febbraio presso la sede di Sistema Impresa Caserta e a Crema il 28 febbraio presso la Sala dei Ricevimenti del Centro San Luigi. Accanto a **Berlino Tazza**, presidente di *Sistema Impresa*, e al segretario nazionale di *Confsal* **Angelo Raffaele Margiotta**, sono intervenuti in tutti i convegni: il docente di Diritto del Lavoro **Bellino Elio Panza**, il direttore del *Fondo Formazienda* **Rossella Spada** e la coordinatrice della *Commissione Parere Parti Sociali* **Eleonora Di Bari**.

«Sistema Impresa e Confsal hanno colto favorevolmente questo stimolo e la stesura dell'Accordo Interconfederale del 2 maggio 2018 recante “Criteri e modalità per la condivisione, fra le parti, dei piani formativi” è avvenuta in un proficuo contesto di relazioni industriali nel quale però abbiamo condiviso alcune politiche per la promozione e lo sviluppo della formazione continua, politiche che richiedevano e richiedono una forte azione sul Governo» ha spiegato **Berlino Tazza**

«Insieme a Sistema Impresa ci siamo adeguati alle

*“Ci siamo adeguati alle Linee Guida della Circolare 1 e abbiamo prontamente risposto con l'Accordo Interconfederale del 2 maggio che cambia alcuni passaggi di funzionamento nel meccanismo di condivisione dei piani ma salvaguarda imprese e lavoratori”*

### Le nuove modalità di condivisione dei piani formativi

Le nuove modalità di condivisione dei piani formativi, contenute nell'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018 siglato tra Sistema Impresa e Confsal (Parti Sociali del Fondo Formazienda) nascono in risposta alla circolare Anpal relativa alla gestione delle risorse dei fondi interprofessionali.

Fino al 2018, le Parti Sociali condividevano il piano formativo nel contesto della Commissione Parere Parti Sociali.

L'Anpal, con l'emanazione della Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 denominata *Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*, ha introdotto la logica di concertare il piano formativo prioritariamente al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione dello stesso (rappresentanze aziendali per i piani aziendali, rappresentanze territoriali per i piani territoriali, ecc.). Ricependo le Linee Guida emanate dall'Anpal, Sistema Impresa e Confsal hanno siglato l'Accordo Interconfederale del 2 maggio 2018 denominato *Criteri e modalità di condivisione, fra le parti sociali, dei piani formativi*.



2008 | 2018  
**10 ANNI INSIEME**

**1** FONDO  
**110** MILA IMPRESE  
**750** MILA DIPENDENTI

**Il Fondo Formazienda finanzia la formazione delle imprese aderenti**

Aderire al Fondo è semplice e non comporta alcun costo

Sono tre i conti a disposizione delle aziende per accedere ai finanziamenti

- » **Conto Formazione di Sistema** | dedicato alle micro e piccole imprese
- » **Conto Formazione di Impresa** | pensato per le medio - grandi aziende
- » **Conto Formazione di Rete** | ideato per i gruppi di impresa (impresa unica)

Visitate il nostro sito [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com) per le modalità di adesione

via Olivetti 17  
 26013 Crema (CR)

Tel. 0373 472168  
 Fax 0373 472163

info@formazienda.com  
[www.formazienda.com](http://www.formazienda.com)

@FFormazienda  
 Fondo Formazienda



INSIEME PER CRESCERE

Linee Guida della Circolare 1 e abbiamo prontamente risposto con l'Accordo Interconfederale del 2 maggio che, come avrete intuito oggi, cambia sì alcuni passaggi di funzionamento nel meccanismo di condivisione dei piani formativi ma salvaguarda l'utente finale, ovvero l'impresa e i lavoratori» ha continuato il professor **Angelo Raffaele Margiotta**, segretario generale *Confsal*.

Nella data romana è intervenuto anche l'onorevole e sottosegretario di stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **Claudio Durigon** che ha ribadito la volontà dell'attuale Governo di ascoltare le Parti sociali «determinanti nel farsi portavoce delle esigenze concrete del mondo economico. Un ruolo cruciale quello delle Parti Sociali nella definizione delle politiche attive del lavoro. Il Governo non vuole che le recenti novità introdotte dal Reddito di cittadinanza si traducano in semplice assistenzialismo. Dobbiamo e vogliamo valorizzare la formazione che in questo cambiamento epocale riveste un ruolo determinante».

Ospite importante a Caserta l'ex ministro ed ex presidente della commissione Lavoro della Camera **Cesare Damiano**: «È evidente che siamo di fronte ad un'evoluzione profonda e continua della società e dell'economia. La globalizzazione e la digitalizzazione implicano un'accelerazione di tutti i processi. A ciò non può e non deve corrispondere una inosservanza di quelli che sono i diritti di chi fa impresa e di chi presta la sua opera» ha sottolineato nel suo discorso Cesare Damiano. «Le caratteristiche distintive di chi fa sindacato oggi sono la qualità e la capacità di fare rete. Le confederazioni storiche godono sicuramente di alcuni vantaggi. Ma ciò non nega alle giovani confederazioni il diritto di esprimere la propria linea e le proprie idee che probabilmente, in questo momento storico, rappresentano uno spaccato più

↓  
 La platea al congresso di Caserta



realistico di quello che chiedono imprese e lavoratori. Anche per questa ragione, diventa strategico attivare processi di aggregazione senza rinunciare all'autonomia e alla propria identità. Al contrario, significa costruire l'opportunità di acquisire una maggiore forza e una più incisiva capacità di rappresentanza».

I dettagli sul funzionamento della condivisione dei Piani formativi prima della candidatura al Fondo sono stati ben illustrati dalla dottoressa **Eleonora Di Bari** mentre **Rossella Spada**, direttore di Formazienda ha spiegato la programmazione del Fondo per l'anno 2019.

Queste sono state le due relazioni che hanno maggiormente interessato la platea degli enti di formazione i quali, oltre a ribadire l'importanza strategica della formazione, hanno rimarcato la necessità di essere messi nella condizione di candidare i piani formativi e di ricevere celermente i finanziamenti, caratteristica, quella della celerità, che ha sempre contraddistinto Formazienda e per il quale così tante imprese hanno scelto il Fondo.





## Dialogo sociale: concertazione dei piani formativi e prospettive del fondo Formazienda

Roma, Caserta e Crema:  
in centinaia da tutta Italia per apprendere il nuovo iter di  
candidatura dei piani formativi al Fondo Formazienda

Si è svolto il 13 febbraio a Palazzo Costaguti, presso l'Universitas Mercatorum di Roma, il primo dei tre congressi organizzati da Sistema Impresa propedeutici alla diffusione dell'Accordo interconfederale siglato tra *Sistema Impresa* e *Confsal* il 2 maggio 2018 e denominato *Criteri e modalità per la condivisione, fra le parti sociali, dei piani formativi*. Il convegno fa parte delle azioni informative e informative propedeutiche alla diffusione

dell'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018 che recepisce le linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua emanate dall'Anpal nella Circolare n.1 del 10 aprile 2018.

L'Accordo Interconfederale del 2 maggio porta a dei cambiamenti nel funzionamento della condivisione dei piani che precede la richiesta di fi-



Platea a Caserta



In ordine, dall'alto: il convegno a Roma, a Caserta e a Crema



Tavolo dei relatori a Caserta



nanziamento del piano stesso degli enti al *Fondo Formazienda*. Motivo per cui i congressi sono stati pensati su tre città italiane: una al centro, una al sud e l'altra al nord Italia.

Il secondo convegno si è tenuto il 28 febbraio a Caserta, presso la sede di Sistema Impresa Caserta. L'ultimo, il più partecipato si è svolto a Crema il 28 febbraio. La platea in tutte e tre le location era costituita prevalentemente da imprese ed enti di formazione interessati proprio ad approfondire il nuovo iter di condivisione dei piani formativi da parte della Commissione.

Particolare interesse hanno suscitato gli interventi della dottoressa **Eleonora Di Bari**, coordinatore della Commissione paritetica nazionale e di **Rosella Spada**, direttore del Fondo Formazienda.

Non sono mancati momenti di discussione politico sindacale concentrati proprio sul Dialogo Sociale e sull'importante ruolo della Parti Sociali nella definizione delle politiche in materia sociale e occupazionale. Sono intervenuti, in alcune sedi, l'On. **Claudio Durigon**, sottosegretario di Stato del M.L.P.S.; **Cesare Damiano**, ex ministro ed ex presidente della commissione Lavoro della Camera e in tutti i congressi il dott. **Berlino Tazza**, presidente Sistema Impresa; il prof. **Angelo Raffaele Margiotta**, segretario generale *Confsal*; Prof. Avv. **Bellino Elio Panza**, docente a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Universitas Mercatorum e vice presidente di *Sistema Impresa*.





# Regolamento Commissione Paritetica Nazionale

## Sommario

Premesse.....	3
SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	4
Art. 1 - Definizione e natura.....	4
Art. 2 - Scopo e funzione.....	4
Art. 3 - Compiti.....	4
Art. 4 - Nomina e composizione.....	4
Art. 5 - Quorum costitutivo.....	5
Art. 6 - Quorum deliberativo.....	5
Art. 7 - Convocazione della seduta.....	5
Art. 8 - Svolgimento della seduta.....	6
Art. 9 - Verbale di condivisione o di dissenso fra le Parti Sociali.....	6
Art. 10 - Verbale di seduta.....	6
Art. 11 - Modalità operative.....	7
Art. 12 - Coordinatore della Commissione Paritetica Nazionale.....	7
Art. 13 - Coordinatore sostituto.....	7
Art. 14 - Segretario verbalizzante.....	8
Art. 15 - Rapporto con il Fondo Formazienda.....	8
Art. 16 - Disposizioni generali.....	8
SEZIONE II - DESCRIZIONE DEL FLUSSO DELLE RICHIESTE DI CONDIVISIONE ALLA COMMISSIONE.....	9

## Premesse

Il presente Regolamento:

- norma le attività svolte dalle Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda ai fini della condivisione dei Piani Formativi che i Soggetti Gestori degli stessi devono obbligatoriamente presentare al Fondo unitamente all'istanza di finanziamento;
- è redatto in conformità all'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018, siglato tra Sistema Impresa e Confsal, denominato "Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi" che recepisce quanto previsto nella circolare di Anpal n. 1 del 10 aprile 2018, paragrafo 3.2 "Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani Formativi".

Si compone di n. 2 sezioni:

- sezione I: Funzionamento della Commissione;
- sezione II: Descrizione del flusso delle richieste di condivisione alla Commissione.

Regolamento Commissione Paritetica Nazionale



**SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE****Art. 1 - Definizione e natura**

La Commissione Paritetica Nazionale, in sigla CPN, è un organismo politico-sindacale istituito dall'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018, siglato tra Sistema Impresa e Confsal, denominato "Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi" ed opera in conformità a quanto in esso stabilito.

La Commissione è esogena rispetto agli organi del Fondo Formazienda.

**Art. 2 - Scopo e funzione**

La Commissione Paritetica Nazionale effettua la valutazione politico-sindacale delle proposte progettuali che le imprese o gli Enti Gestori intendono presentare al Fondo per il relativo finanziamento; la Commissione può rilasciare o diniegare l'Intesa che deve obbligatoriamente accompagnare il Piano Formativo ai fini dell'ammissione dello stesso alla successiva valutazione tecnica da parte del Fondo Formazienda.

La Commissione svolge altresì una funzione di coordinamento e assistenza delle Commissioni Paritetiche Territoriali e delle RSU/RSA.

**Art. 3 - Compiti**

La Commissione Paritetica Nazionale prende in esame le richieste di condivisione ricevute nei casi indicati in tabella 1 (riportata nella sezione II del presente Regolamento).

Alla Commissione Paritetica Nazionale spetta, inoltre, stabilire le linee guida per l'operatività delle Commissioni Paritetiche Territoriali.

**Art. 4 - Nomina e composizione**

La Commissione Paritetica Nazionale è composta complessivamente da quattro componenti nominati dalle confederazioni sindacali costituenti il Fondo Formazienda.

Per la parte datoriale Sistema Impresa sono nominati due componenti, di cui uno svolge anche la funzione di Coordinatore di Commissione.

Per la parte sindacale dei lavoratori Confsal sono nominati due componenti, di cui uno può svolgere anche l'attività di Coordinatore di Commissione sostitutivo in caso di assenza del Coordinatore.

Regolamento Commissione Paritetica Nazionale

In caso di Piani Formativi settoriali (o di comparto):

- i componenti della Commissione possono essere sostituiti da una o entrambe le Parti Sociali costituenti il Fondo;
- la Commissione può essere integrata da altri componenti espressione delle Federazioni di Settore aderenti a Sistema Impresa e a Confsal.

Tutti i componenti sono scelti tra persone alle quali si riconosce piena idoneità all'esercizio delle funzioni da espletare, che non ricoprono alcun ruolo negli organi del Fondo Formazienda e negli organi degli enti e delle società richiedenti il finanziamento di Piani Formativi al Fondo Formazienda.

I componenti della Commissione Paritetica Nazionale devono possedere la qualifica di "Esperto nella condivisione dei Piani Formativi"; per ottenere tale qualifica è necessario partecipare ad un corso di formazione organizzato dalle Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda il cui piano di studi viene allegato al presente regolamento sotto la lettera A).

**Art. 5 - Quorum costitutivo**

La Commissione Paritetica Nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti in carica.

**Art. 6 - Quorum deliberativo**

La Commissione Paritetica Nazionale rilascia valido parere a Maggioranza dei presenti.

**Art. 7 - Convocazione della seduta**

La convocazione della seduta deve essere inviata, a cura del Coordinatore di Commissione, a tutti i componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza tramite posta elettronica.

In caso di necessità e urgenza, si può procedere alla convocazione almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, anche per raccomandata a mano.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e della modalità di svolgimento (in presenza o telematica).

Alle convocazioni effettuate dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

Regolamento Commissione Paritetica Nazionale

**Art. 8 - Svolgimento della seduta**

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce - di norma - almeno una volta al mese, su convocazione del Coordinatore di Commissione, nelle date, orari, luoghi e modalità (in presenza o telematica) comunicati in sede di convocazione.

La Commissione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Coordinatore di Commissione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei componenti di Commissione, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle valutazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito ai componenti di Commissione di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le operazioni di valutazione devono svolgersi in una sola seduta; le deroghe – e, quindi, il ricorso a più successive sedute - sono ammissibili, previa adeguata motivazione, solo in presenza di particolari situazioni che impediscano obiettivamente la conclusione delle attività in una sola seduta.

**Art. 9 - Verbale di condivisione o di dissenso fra le Parti Sociali**

Il verbale redatto dalla Commissione Paritetica Nazionale è il risultato della Commissione che manifesta la condivisione o il dissenso sul Piano Formativo.

**Art. 10 - Verbale di seduta**

Dalla seduta della Commissione - per il tramite del segretario verbalizzante - è redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati almeno i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che ne attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi coordina la Commissione e di chi svolgerà la funzione di segretario verbalizzante;
- d) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le eventuali osservazioni rese dai partecipanti alla seduta;

Regolamento Commissione Paritetica Nazionale

- f) la volontà collegiale emersa dagli esiti delle valutazioni stesse.

Costituiscono parte integrante del verbale i verbali di condivisione/dissenso e la documentazione tecnica (es. check-list) utilizzata per l'espletamento delle attività di valutazione.

Il verbale di seduta deve essere approvato seduta stante in quanto non è consentita l'approvazione in una seduta successiva.

Il verbale di seduta, sottoscritto dal segretario verbalizzante, deve riportare la sottoscrizione di tutti i componenti della Commissione e deve essere consegnato alla segreteria del Fondo in originale entro e non oltre le 48 ore successive dalla chiusura della seduta.

**Art. 11 - Modalità operative**

Le modalità operative attraverso le quali opera la Commissione Paritetica Nazionale sono descritte sinteticamente nella sezione II – Descrizione del flusso delle richieste di condivisione alla Commissione.

Tale sezione potrà essere oggetto di integrazioni e/o revisioni, in coerenza:

- all'emanazione di nuovi Avvisi;
- a revisioni apportate al Manuale del Conto Formazione di Sistema;
- a revisioni apportate al Manuale del Conto Formazione di Impresa – Conto Formazione di Rete;
- a tutto ciò che dovesse rendersi necessario per il buon andamento e la corretta valutazione delle candidature.

**Art. 12 - Coordinatore della Commissione Paritetica Nazionale**

Il Coordinatore di Commissione coordina e dirige l'attività, assicurandone la regolarità e il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dai testi richiamati nelle premesse.

Il Coordinatore di Commissione nomina, di volta in volta, con il consenso degli intervenuti, il segretario verbalizzante della seduta, così come specificato al successivo art. 14.

Di norma tale funzione è affidata ad un componente di nomina datoriale.

**Art. 13 - Coordinatore sostituto**

Il Coordinatore sostituto, in caso di assenza o d'impedimento del Coordinatore di Commissione, ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze.

Regolamento Commissione Paritetica Nazionale



**Art. 14 - Segretario verbalizzante**

Il segretario verbalizzante deve essere scelto tra i componenti della medesima Commissione.

Il segretario verbalizzante ha la funzione di redigere il verbale di seduta che verrà da egli sottoscritto anche nella sua specifica funzione di segretario verbalizzante.

Di norma tale funzione è affidata ad un componente di nomina sindacale.

**Art. 15 - Rapporto con il Fondo Formazienda**

Poiché l'attività svolta dalla Commissione Paritetica Nazionale è propedeutica alla verifica tecnica dei Piani Formativi presentati al Fondo per il loro finanziamento, il rapporto di lavoro è disciplinato tra singolo componente di Commissione ed il Fondo Formazienda.

I rapporti tra la Commissione Paritetica Nazionale ed il Fondo Formazienda sono a cura del Coordinatore di Commissione e del Direttore del Fondo o suo delegato.

Le attività svolte dal componente di Commissione saranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, in regime di piena autonomia, senza l'inserimento nella organizzazione del Fondo e senza che possa essere esercitato nei suoi confronti alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare.

Ai componenti della Commissione Paritetica Nazionale è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Al Collaboratore, sarà riconosciuto il rimborso delle spese vive di viaggio e alloggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione Paritetica Nazionale.

**Art. 16 - Disposizioni generali**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dello stesso da parte di tutti i componenti della Commissione Paritetica Nazionale.

**SEZIONE II - DESCRIZIONE DEL FLUSSO DELLE RICHIESTE DI CONDIVISIONE  
ALLA COMMISSIONE**

La Commissione Paritetica Nazionale opera nei casi indicati nella seguente tabella.



Tabella 1

Rif.to Accordo Interconfederale 2 maggio 2018	Tipologia di Piano Formativo		Strumento di finanziamento <sup>1</sup>	Soggetto richiedente <sup>2</sup>	Competenza della CPN	Modello di Richiesta
a)	Aziendale	imprese in cui sia presente una RSU	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	solo in caso di dissenso della RSU	Modello B
	Aziendale	imprese in cui sia presente una RSU	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	solo in caso di mancato riscontro da parte della Commissione Paritetica Territoriale	Modello C
b)	Aziendale	imprese in cui sia presente una o più RSA	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	solo in caso di dissenso della/delle RSA	Modello B
	Aziendale	imprese in cui sia presente una o più RSA	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	solo in caso di mancato riscontro da parte della Commissione Paritetica Territoriale	Modello C
c)	Aziendale	imprese prive di rappresentanza sindacale	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	in caso di assenza o mancato riscontro da parte della Commissione Paritetica Territoriale	Modello D
	Aziendale	imprese prive di rappresentanza sindacale	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	in caso di dissenso da parte della Commissione Paritetica Territoriale e qualora particolari circostanze lo richiedano	Modello D
	Aziendale	imprese pluri-localizzate prive di rappresentanza sindacale	Avvisi	SOGGETTO GESTORE	sempre	Modello E
d)	Territoriale	che riguarda un territorio omogeneo (provincia, distretto, area vasta, città metropolitana, regione, ecc.)	CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	in caso di assenza o mancato riscontro da parte della Commissione Paritetica Territoriale	Modello G
	Territoriale	che riguarda un territorio omogeneo (provincia, distretto, area vasta, città metropolitana, regione, ecc.)	CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	in caso di dissenso da parte della Commissione Paritetica Territoriale e qualora particolari circostanze lo richiedano	Modello G
	Territoriale	che riguarda più territori	CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	sempre	Modello I
e)	Settoriale (o di comparto)	che riguarda un territorio omogeneo (provincia, distretto, area vasta, città metropolitana, regione, ecc.)	CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	in caso di assenza o mancato riscontro da parte della Commissione Paritetica Territoriale	Modello F
	Settoriale (o di comparto)	che riguarda un territorio omogeneo (provincia, distretto, area vasta, città metropolitana, regione, ecc.)	CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	in caso di dissenso da parte della Commissione Paritetica Territoriale e qualora particolari circostanze lo richiedano	Modello F
	Settoriale (o di comparto)	che riguarda più territori	CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	sempre	Modello H

<sup>1</sup> CFI: Conto Formazione di Impresa;  
CFR: Conto Formazione di Rete (impresa unica).

<sup>2</sup> SOGGETTO GESTORE: Ente di formazione accreditato al repertorio delle Strutture formative del Fondo Formazienda;  
IMPRESA: Impresa titolare del Conto Formazione di Impresa o capofila del Conto Formazione di Rete.



## ATTIVITÀ

**1. Individuazione del modello di richiesta da utilizzare**

Il Soggetto richiedente verifica il modello corrispondente alla tipologia di Piano Formativo da utilizzare facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1.

Tutti i predetti modelli sono disponibili al download in FormUp nella sezione "Documentazione" (nello specifico Avviso di candidatura del Piano o nell'area riservata ai titolari dei Conti Formazione di Impresa e Conti Formazione di Rete).

**2. Caricamento della richiesta in FormUp**

Il Soggetto richiedente carica in FormUp:

- il modello corrispondente alla tipologia di Piano Formativo, debitamente compilato;
- il formulario di candidatura del Piano Formativo.

**3. Attività della Commissione Paritetica Nazionale**

La Commissione Paritetica Nazionale:

- esamina solo le richieste di condivisione dei Piani Formativi di propria competenza (vedi tabella 1);
- verifica la corrispondenza del Piano Formativo alle finalità previste dal Fondo (Avvisi/Manuale di Gestione Conto Formazione di Impresa-Rete), valuta la coerenza del posizionamento atteso, dei bisogni identificati e delle azioni proposte, la rispondenza del Piano Formativo alle caratteristiche della/e impresa/e partecipante/i e alle conseguenti esigenze formative, nonché l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati e rileva modalità e tempi di erogazione;
- determina, alla Maggioranza dei presenti, le proprie conclusioni e formalizza il parere (condivisione/dissenso sul Piano Formativo).

È facoltà della Commissione Paritetica Nazionale chiedere integrazioni o chiarimenti al Soggetto richiedente.

**4. Comunicazione dell'esito al soggetto richiedente**

La Commissione Paritetica Nazionale comunica l'esito di valutazione direttamente al soggetto richiedente mediante invio di mail PEC.

Tale esito sarà altresì comunicato al Fondo Formazienda: il Fondo procederà con la valutazione tecnica solo nel caso in cui sia avvenuta la condivisione del Piano Formativo.

Regolamento Commissione Paritetica Nazionale

## ALLEGATO A

**CORSO DI FORMAZIONE PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI**

I componenti la Commissione Paritetica Nazionale e Territoriale devono possedere la qualifica di "Esperto nella condivisione dei Piani Formativi"; per ottenere tale qualifica è necessario partecipare ad un corso di formazione organizzato dalle Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda il cui piano di studi viene di seguito rappresentato.

Le Parti Sociali possono riconoscere crediti formativi ai destinatari della formazione anzidetta in base alle qualifiche (per esempio: laurea in scienze sociali, giuridiche, politiche) o all'esperienza già acquisita dal sindacalista (per esempio: componente di commissioni di condivisione di altri enti).

PIANO DI STUDI
<b>Destinatari:</b> sindacalisti datoriali e dei lavoratori
<b>Durata minima:</b> 60 ore
<b>Qualifica:</b> esperto nella condivisione dei Piani Formativi
<b>Titolo:</b> Attestato di partecipazione
<b>Programma:</b>
La formazione continua (2 ore)
- Il lifelong learning;
Contesto di riferimento (6 ore)
- Europa 2020;
- Programma nazionale di riforma (PNR);
- Le funzioni di indirizzo attribuite al MLPS;
- Le politiche nazionali a supporto della formazione continua;
- L'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 150);
- La programmazione regionale in materia di formazione continua;
- Panoramica dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- Azioni del MLPS a sostegno dei Fondi (start-up);
- Rappresentatività dei Fondi in termini di imprese;
- Rappresentatività dei Fondi in termini di dipendenti delle imprese aderenti;
- Lo scenario nazionale del "mercato" dei Fondi.
Normativa di riferimento (16 ore)
- Art. 118 Legge 388/2000;
- Art. 25, comma 4 Legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
- Art. 1 comma 722 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 denominata "Line Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua".
Il Fondo Formazienda (8 ore)
- Statuto e regolamento del Fondo;
- Politica integrata per la qualità;
- Modello di gestione e organizzazione ai sensi della 231;
- Formazienda 2020;
- Gli avvisi;
- Piani Formativi e istanze di finanziamento;
- Nucleo di Valutazione Tecnico - funzioni.
Intesa delle parti sociali (12 ore)
- Il dialogo sociale
- Accordo interconfederale del 2 maggio 2018;
- La Commissione Paritetica Nazionale – funzioni e regolamento;
- Le Commissioni Paritetiche Territoriali – funzioni e regolamento;
- Articolazione delle Commissioni;
- La "check" per le Commissioni, le RSA e le RSU;
- Il parere delle Parti Sociali.
Esercitazioni pratiche a valere su (16 ore):
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo aziendale in cui sia presente RSU;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo aziendale in cui sia presente RSA;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo aziendale in prive di RSA o RSU;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo territoriale;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo settoriale o di comparto;
- Richiesta d'intesa per riesame Piano Formativo alla Commissione Paritetica Nazionale.

Regolamento Commissione Paritetica Nazionale

# Linee guida per il Regolamento della Commissione Paritetica Territoriale

Le Commissioni Paritetiche Territoriali, una volta costituite, dovranno dotarsi di un proprio Regolamento che, salvo specifici casi o accorgimenti, ricalcherà la bozza di Regolamento di seguito rappresentata.

## Bozza di Regolamento della Commissione Paritetica Territoriale

Le informazioni contenute nel presente Regolamento sono destinate all'uso della Commissione Paritetica Territoriale (CPT), organismo istituito dall'Accordo Interconfederale del 2 maggio 2018 denominato "Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi", siglato tra la Confederazione Datoriale Sistema Impresa e l'Organizzazione Sindacale Confasal, ed hanno carattere riservato.

### Sommario

Premesse.....	3
SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	4
Art. 1 - Definizione e natura.....	4
Art. 2 - Scopo e funzione.....	4
Art. 3 - Compiti.....	4
Art. 4 - Nomina e composizione.....	4
Art. 5 - Quorum costitutivo.....	5
Art. 6 - Quorum deliberativo.....	5
Art. 7 - Convocazione della seduta.....	5
Art. 8 - Svolgimento della seduta.....	5
Art. 9 - Verbale di condivisione o di dissenso fra le Parti Sociali.....	6
Art. 10 - Verbale di seduta.....	6
Art. 11 - Modalità operative.....	7
Art. 12 - Coordinatore della Commissione Paritetica Territoriale.....	7
Art. 13 - Coordinatore sostituto.....	7
Art. 14 - Segretario verbalizzante.....	7
Art. 15 - Rapporto con il Fondo Formazienda.....	8
Art. 16 - Disposizioni generali.....	8
SEZIONE II - DESCRIZIONE DEL FLUSSO DELLE RICHIESTE DI CONDIVISIONE ALLA COMMISSIONE.....	9



**Premesse**

Il presente Regolamento:

- norma le attività svolte dalle Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda ai fini della condivisione dei Piani Formativi che i Soggetti Gestori degli stessi devono obbligatoriamente presentare al Fondo unitamente all'istanza di finanziamento;
- è redatto in conformità all'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018, siglato tra Sistema Impresa e Confsal, denominato "Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi" che recepisce quanto previsto nella circolare di Anpal n. 1 del 10 aprile 2018, paragrafo 3.2 "Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani Formativi".

Si compone di n. 2 sezioni:

- sezione I: Funzionamento della Commissione;
- sezione II: Descrizione del flusso delle richieste di condivisione alla Commissione.

**SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE****Art. 1 - Definizione e natura**

La Commissione Paritetica Territoriale, in sigla CPT, è un organismo politico-sindacale istituito dall'Accordo interconfederale del 2 maggio 2018, siglato tra Sistema Impresa e Confsal, denominato "Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi" ed opera in conformità a quanto in esso stabilito.

La Commissione è esogena rispetto agli organi del Fondo Formazienda.

**Art. 2 - Scopo e funzione**

La Commissione Paritetica Territoriale effettua la valutazione politico-sindacale delle proposte progettuali che le imprese o gli Enti Gestori intendono presentare al Fondo per il relativo finanziamento; la Commissione può rilasciare o diniegare l'Intesa che deve obbligatoriamente accompagnare il Piano Formativo ai fini dell'ammissione dello stesso alla successiva valutazione tecnica da parte del Fondo Formazienda.

La Commissione Paritetica Territoriale può essere assistita dalla Commissione Paritetica Nazionale.

**Art. 3 - Compiti**

La Commissione Paritetica Territoriale prende in esame le richieste di condivisione ricevute nei casi indicati in tabella 1 (riportata nella sezione II del presente Regolamento).

**Art. 4 - Nomina e composizione**

La Commissione Paritetica Territoriale è composta pariteticamente da un numero variabile di componenti nominati dalle articolazioni delle confederazioni sindacali costituenti il Fondo Formazienda.

In caso di Piani Formativi settoriali (o di comparto):

- i componenti della Commissione possono essere sostituiti da una o entrambe le Parti Sociali costituenti il Fondo;

la Commissione può essere integrata da altri componenti espressione delle Federazioni di Settore aderenti a Sistema Impresa e a Confsal.

Tutti i componenti sono scelti tra persone alle quali si riconosce piena idoneità all'esercizio delle funzioni da espletare, che non ricoprono alcun ruolo negli organi del

Fondo Formazienda e negli organi degli enti e delle società richiedenti il finanziamento di Piani Formativi al Fondo Formazienda.

I componenti della Commissione Paritetica Territoriale devono possedere la qualifica di "Esperto nella condivisione dei Piani Formativi"; per ottenere tale qualifica è necessario partecipare ad un corso di formazione organizzato dalle Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda il cui piano di studi viene allegato al presente regolamento sotto la lettera A).

#### **Art. 5 - Quorum costitutivo**

La Commissione Paritetica Territoriale è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

#### **Art. 6 - Quorum deliberativo**

La Commissione Paritetica Territoriale rilascia valido parere a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 7 - Convocazione della seduta**

La convocazione della seduta deve essere inviata, a cura del Coordinatore di Commissione, a tutti i componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza tramite posta elettronica.

In caso di necessità e urgenza, si può procedere alla convocazione almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, anche per raccomandata a mano.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e della modalità di svolgimento (in presenza o telematica).

Alle convocazioni effettuate dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

#### **Art. 8 - Svolgimento della seduta**

La Commissione Paritetica Territoriale si riunisce - di norma - almeno una volta al mese, su convocazione del Coordinatore di Commissione, nelle date, orari, luoghi e modalità (in presenza o telematica) comunicati in sede di convocazione.

La Commissione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Coordinatore di Commissione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei componenti di Commissione, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle valutazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito ai componenti di Commissione di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le operazioni di valutazione devono svolgersi in una sola seduta; le deroghe - e, quindi, il ricorso a più successive sedute - sono ammissibili, previa adeguata motivazione, solo in presenza di particolari situazioni che impediscano obiettivamente la conclusione delle attività in una sola seduta.

#### **Art. 9 - Verbale di condivisione o di dissenso fra le Parti Sociali**

Il verbale redatto dalla Commissione Paritetica Territoriale è il risultato della Commissione che manifesta la condivisione o il dissenso sul Piano Formativo.

#### **Art. 10 - Verbale di seduta**

Della seduta della Commissione – per il tramite del segretario verbalizzante - è redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati almeno i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che ne attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi coordina la Commissione e di chi svolgerà la funzione di segretario verbalizzante;
- d) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le eventuali osservazioni rese dai partecipanti alla seduta;
- f) la volontà collegiale emersa dagli esiti delle valutazioni stesse.

Costituiscono parte integrante del verbale i verbali di condivisione/dissenso e la documentazione tecnica (es. check-list) utilizzata per l'espletamento delle attività di valutazione.

Il verbale di seduta deve essere approvato seduta stante in quanto non è consentita l'approvazione in una seduta successiva.



Il verbale di seduta, sottoscritto dal segretario verbalizzante, deve riportare la sottoscrizione di tutti i componenti della Commissione e deve essere consegnato alla segreteria del Fondo in originale entro e non oltre le 48 ore successive dalla chiusura della seduta.

#### **Art. 11 - Modalità operative**

Le modalità operative attraverso le quali opera la Commissione Paritetica Territoriale sono descritte sinteticamente nella sezione II – Descrizione del flusso delle richieste di condivisione alla Commissione.

Tale sezione potrà essere oggetto di integrazioni e/o revisioni, in coerenza:

- all'emanazione di nuovi Avvisi;
- a revisioni apportate al Manuale del Conto Formazione di Sistema;
- a revisioni apportate al Manuale del Conto Formazione di Impresa – Conto Formazione di Rete;
- a tutto ciò che dovesse rendersi necessario per il buon andamento e la corretta valutazione delle candidature.

#### **Art. 12 - Coordinatore della Commissione Paritetica Territoriale**

Il Coordinatore di Commissione coordina e dirige l'attività, assicurandone la regolarità e il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dai testi richiamati nelle premesse.

Il Coordinatore di Commissione nomina, di volta in volta, con il consenso degli intervenuti, il segretario verbalizzante della seduta, così come specificato al successivo art. 14.

Di norma tale funzione è affidata ad un componente di nomina datoriale.

#### **Art. 13 - Coordinatore sostituto**

Il Coordinatore sostituto, in caso di assenza o d'impedimento del Coordinatore di Commissione, ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze.

#### **Art. 14 - Segretario verbalizzante**

Il segretario verbalizzante deve essere scelto tra i componenti della medesima Commissione.

Il segretario verbalizzante ha la funzione di redigere il verbale di seduta che verrà da egli sottoscritto anche nella sua specifica funzione di segretario verbalizzante.

Di norma tale funzione è affidata ad un componente di nomina sindacale.

#### **Art. 15 - Rapporto con il Fondo Formazienda**

Poiché l'attività svolta dalla Commissione Paritetica Territoriale è propedeutica alla verifica tecnica dei Piani Formativi presentati al Fondo per il loro finanziamento, il rapporto di lavoro è disciplinato tra singolo componente di Commissione ed il Fondo Formazienda.

I rapporti tra la Commissione Paritetica Territoriale ed il Fondo Formazienda sono a cura del Coordinatore di Commissione e del Direttore del Fondo o suo delegato.

Le attività svolte dal componente di Commissione saranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, in regime di piena autonomia, senza l'inserimento nella organizzazione del Fondo e senza che possa essere esercitato nei suoi confronti alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare.

Ai componenti della Commissione Paritetica Territoriale è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Al collaboratore, sarà riconosciuto il rimborso delle spese vive di viaggio e alloggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione Paritetica Territoriale.

#### **Art. 16 - Disposizioni generali**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dello stesso da parte di tutti i componenti della Commissione Paritetica Territoriale.

**SEZIONE II - DESCRIZIONE DEL FLUSSO DELLE RICHIESTE DI CONDIVISIONE  
ALLA COMMISSIONE**

La Commissione Paritetica Territoriale opera nei casi indicati nella seguente tabella.

Tabella 1

	Tipologia di Piano Formativo		Strumento di finanziamento <sup>1</sup>	Soggetto richiedente <sup>2</sup>	Competenza della CPT	Modello di Richiesta
1	Aziendale	imprese in cui sia presente una RSU	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	solo in caso di mancato riscontro da parte della RSU	Modello C
2	Aziendale	imprese in cui sia presente una o più RSA	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	solo in caso di mancato riscontro da parte della/e RSA	Modello C
3	Aziendale	imprese prive di rappresentanza sindacale	CFI - CFR Avvisi	IMPRESA SOGGETTO GESTORE	sempre	Modello D
4	Territoriale	che riguarda un territorio omogeneo (provincia, distretto, area vasta, città metropolitana, regione, ecc.)	Avvisi	SOGGETTO GESTORE	sempre	Modello G
5	Settoriale (o di comparto)	che riguarda un territorio omogeneo (provincia, distretto, area vasta, città metropolitana, regione, ecc.)	Avvisi	SOGGETTO GESTORE	sempre	Modello F

<sup>1</sup> CFI: Conto Formazione di Impresa;  
CFR: Conto Formazione di Rete.

<sup>2</sup> SOGGETTO GESTORE: Ente di formazione accreditato al repertorio delle Strutture formative del Fondo Formazienda;  
IMPRESA: Impresa titolare del Conto Formazione di Impresa o capofila del Conto Formazione di Rete.

Linee Guida per il Regolamento Commissione Paritetica Territoriale



## ATTIVITÀ

**1. Individuazione del modello di richiesta da utilizzare**

Il Soggetto richiedente verifica il modello corrispondente alla tipologia di Piano Formativo da utilizzare facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1.

Tutti i predetti modelli sono disponibili al download in FormUp nella sezione "Documentazione" (nello specifico Avviso di candidatura del Piano o nell'area riservata ai titolari dei Conti Formazione di Impresa e Conti Formazione di Rete).

**2. Caricamento della richiesta in FormUp**

Il Soggetto richiedente carica in FormUp:

- il modello corrispondente alla tipologia di Piano Formativo, debitamente compilato;
- il formulario di candidatura del Piano Formativo.

**3. Attività della Commissione Paritetica Territoriale**

La Commissione Paritetica Territoriale:

- esamina solo le richieste di condivisione dei Piani Formativi di propria competenza (vedi tabella 1);
- verifica la corrispondenza del Piano Formativo alle finalità previste dal Fondo (Avvisi/Manuale di Gestione Conto Formazione di Impresa-Rete), valuta la coerenza del posizionamento atteso, dei bisogni identificati e delle azioni proposte, la rispondenza del Piano Formativo alle caratteristiche della/e impresa/e partecipante/i e alle conseguenti esigenze formative, nonché l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati e rileva modalità e tempi di erogazione;
- determina, alla maggioranza dei presenti, le proprie conclusioni e formalizza il parere (condivisione/dissenso sul Piano Formativo).

È facoltà della Commissione Paritetica Territoriale chiedere integrazioni o chiarimenti al soggetto richiedente.

**4. Comunicazione dell'esito al soggetto richiedente**

La Commissione Paritetica Territoriale comunica l'esito di valutazione direttamente al soggetto richiedente mediante invio di mail PEC.

Tale esito sarà altresì comunicato al Fondo Formazienda: il Fondo procederà con la valutazione tecnica solo nel caso in cui sia avvenuta la condivisione del Piano Formativo.

Linee Guida per il Regolamento Commissione Paritetica Territoriale

## ALLEGATO A

**CORSO DI FORMAZIONE PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI**

I componenti la Commissione Paritetica Nazionale e Territoriale devono possedere la qualifica di "Esperto nella condivisione dei Piani Formativi"; per ottenere tale qualifica è necessario partecipare ad un corso di formazione organizzato dalle Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda il cui piano di studi viene di seguito rappresentato.

Le Parti Sociali possono riconoscere crediti formativi ai destinatari della formazione anzidetta in base alle qualifiche (per esempio: laurea in scienze sociali, giuridiche, politiche) o all'esperienza già acquisita dal sindacalista (per esempio: componente di commissioni di condivisione di altri enti).

PIANO DI STUDI
<b>Destinatari:</b> sindacalisti datoriali e dei lavoratori
<b>Durata minima:</b> 60 ore
<b>Qualifica:</b> esperto nella condivisione dei Piani Formativi
<b>Titolo:</b> Attestato di partecipazione
<b>Programma:</b>
La formazione continua (2 ore)
- Il lifelong learning;
Contesto di riferimento (6 ore)
- Europa 2020;
- Programma nazionale di riforma (PNR);
- Le funzioni di indirizzo attribuite al MLPS;
- Le politiche nazionali a supporto della formazione continua;
- L'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 150);
- La programmazione regionale in materia di formazione continua;
- Panoramica dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- Azioni del MLPS a sostegno dei Fondi (start-up);
- Rappresentatività dei Fondi in termini di imprese;
- Rappresentatività dei Fondi in termini di dipendenti delle imprese aderenti;
- Lo scenario nazionale del "mercato" dei Fondi.
Normativa di riferimento (16 ore)
- Art. 118 Legge 388/2000;
- Art. 25, comma 4 Legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
- Art. 1 comma 722 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 denominata "Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua".
Il Fondo Formazienda (8 ore)
- Statuto e regolamento del Fondo;
- Politica integrata per la qualità;
- Modello di gestione e organizzazione ai sensi della 231;
- Formazienda 2020;
- Gli avvisi;
- Piani Formativi e istanze di finanziamento;
- Nucleo di Valutazione Tecnico - funzioni.
Intesa delle Parti Sociali (12 ore)
- Il dialogo sociale
- Accordo interconfederale del 2 maggio 2018;
- La Commissione Paritetica Nazionale – funzioni e regolamento;
- Le Commissioni Paritetiche Territoriali – funzioni e regolamento;
- Articolazione delle Commissioni;
- La "check" per le Commissioni, le RSA e le RSU;
- Il parere delle Parti Sociali.
Esercitazioni pratiche a valere su (16 ore):
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo aziendale in cui sia presente RSU;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo aziendale in cui sia presente RSA;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo aziendale in prive di RSA o RSU;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo territoriale;
- Richiesta d'intesa per Piano Formativo settoriale o di comparto;
- Richiesta d'intesa per riesame Piano Formativo alla Commissione Paritetica Nazionale.

Linee Guida per il Regolamento Commissione Paritetica Territoriale



## L'OPINIONE DI CESARE DAMIANO

### Sport e professionismo

L'obbligo di versamento del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria anche alle società professionistiche sportive. Un futuro possibile

Quando si parla di calcio, in Italia, il riferimento è inevitabilmente il livello mainstream quello che viene alla mente: la Serie A. Quella prima divisione composta da venti squadre e dalla cerchia di poche centinaia di tesserati che le compongono. E, tra loro, vengono, inevitabilmente alla mente quei campioni dalle carriere e dagli ingaggi favolosi. Ma il mondo del calcio ha tanti livelli professionistici o dilettantistici che svolgono la loro attività sportiva a una distanza siderale da quell'unico piano di eccellenza retributiva e professionale. Si deve perciò osservare che, aldilà degli aspetti di popolarità di quanto non appartiene all'empireo della prima divisione maschile, il calcio ha un serio problema di riconoscimento professionale - e perciò contrattuale e previdenziale - di gran parte del suo universo. In particolare, un problema determinante è il manca-

to riconoscimento del rapporto di subordinazione che intercorre tra tesserati e società.

Un problema centrale è l'assenza di un chiaro riconoscimento, in ambito normativo e sportivo, della sussistenza dell'elemento dell'eterodirezione anche nei rapporti di natura dilettantistica, che legano le sportive e gli sportivi alle società di appartenenza.

Le disposizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, in particolare, il primo comma dell'art. 94 Ter delle Norme Organizzative Interne della Federazione stessa, che escludono esplicitamente, per il lavoro sportivo reso in ambito dilettantistico dalle calciatrici e dai calciatori (tanto di calcio a 11, quanto di calcio a 5) "ogni forma di lavoro autonomo o subordinato", creano un evidente vulnus. Viene negata la qualificazione in ambito sportivo anche a forme di rapporti

che presentano pacificamente le caratteristiche tipiche della subordinazione.

Tale circostanza crea inevitabili forme di disparità di trattamento tra calciatori professionisti, da una parte, e calciatrici e calciatori dilettanti dall'altra. Squilibri non strettamente giustificati da una effettiva e non formale difformità dell'attività svolta. Va detto, per completare il quadro, che a medesime conseguenze conducono le disposizioni che disciplinano tale aspetto in altri sport. È necessario, per comprendere il problema, segnalare l'incongruenza del sistema sportivo a normativa vigente.

Tale incongruenza è messa in evidenza da una serie di elementi di diritto:

- Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'ordinamento sportivo non è impermeabile alle leggi ordinarie, così come ogni altra fonte emanata da "un soggetto od

organismo privato che non ha alcuna relazione con i poteri statali, ma che esercita un proprio potere regolativo"; l'attività sportiva è disciplinata dal diritto nazionale e comunitario ogni qualvolta sia configurabile una prestazione personale continuativa e onerosa avente una rilevanza anche economica.

- Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta sia in regime di subordinazione che in regime di autonomia;

- Come specificato dalla Corte Costituzionale: "Violerebbe il canone dell'uguaglianza di fronte alla legge quella disposizione che, in relazione ad una classe di rapporti di lavoro, fissasse autoritativamente la qualificazione, escludendo a priori che si tratti di rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla loro effettiva natura" (Corte Costituzionale n. 115/1994).

Non può, a dire il vero, sussistere dubbio alcuno sul fatto che non ci sia nel panorama lavoristico, oggi, un'altra tipologia di rapporto di natura personale, economicamente apprezzabile, nel quale l'eterodirezione sia così marcata come nell'ipotesi dei rapporti di lavoro tra sportive e sportivi e società, poiché soggetti obbligati al rispetto delle direttive societarie anche al fuori delle prestazioni professionali tipiche. Per esempio, allenamenti e gare, con una rilevanza sempre maggiore delle condotte di vita e delle abitudini delle atlete e degli atleti anche all'interno della loro quotidiana sfera privata.

Tale criticità è del tutto centrale se si considera come, tanto le norme internazionali sportive, quanto gli input che pervengono dall'interpretazione delle norme dell'Unione Europea, tramite la Giurisprudenza della sua Corte di Giustizia, si limitino a distinguere le atlete e gli atleti in profes-

sionisti o dilettanti sulla base esclusivamente del possesso di un contratto scritto e della percezione di un compenso superiore alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività.

È, dunque, fondamentale che venga garantita, a parità di condizioni di impiego e nella sussistenza dei requisiti lavoristici ordinari, dignità a lavoratori oggi sotto-protetti, come le atlete e gli atleti del settore dilettantistico, attraverso il riconoscimento della subordinazione.

È del tutto esecrabile l'assenza totale di qualificazione giuridica e, conseguentemente, di garanzie di natura assistenziale e previdenziale (salvo spartiti interventi normativi) nei confronti di soggetti che, come segnalato, condividono con i professionisti un grado di dipendenza e di eterodirezione pressoché identico.

La sostenibilità di un sistema non può, insomma, essere ricercata andando a colpire l'anello debole della catena che, tuttavia, è pur sempre protagonista esclusivo del fenomeno sportivo.

I recenti interventi di incentivazione economica al passaggio da dilettantismo e professionismo in ambito sportivo femminile, vanno nella giusta direzione e sarà interessante valutarne l'impatto nei prossimi mesi.

Ciò induce a ritenere che un effettivo riordino e un'effettiva riforma della disciplina del lavoro sportivo, possano essere sostanziate esclusivamente attraverso una chiara indicazione dei parametri economici e di incidenza del potere gerarchico della società (ulteriore rispetto alle più blande obbligazioni di cui al rapporto associativo o di tesseramento) in presenza dei quali deve essere riconosciuta la natura professionale e di lavoro dipendente del calciatore o della calciatrice.





## Sistema Impresa punta sul welfare sanitario

Sistema Impresa e Confsal costituiscono un Fondo sanitario che coinvolge le imprese aderenti.

Tazza: «Un ulteriore servizio a favore di imprese e lavoratori»

ROMA – Lo scorso 25 gennaio 2019 è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale per la costituzione del fondo di assistenza sanitaria integrativa *Sistema Impresa – Confsal*, denominato **F.A.S.S.**, un ulteriore servizio a favore di imprese e lavoratori riconducibili al sistema di rappresentanza delle parti sociali. Di questa importante opportunità per le aziende abbiamo parlato con **Berlino Tazza**, presidente di *Sistema Impresa*.

### Presidente, cos'è un Fondo di assistenza sanitaria integrativa?

I fondi di assistenza sanitaria integrativa sono enti, associazioni, società di mutuo soccorso, regolarmente iscritti all'anagrafe dei fondi sanitari, istituita dal Ministero della Salute con decreto ministeriale 31 marzo 2008 che integrano o sostituiscono le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche. Il tema Fondo sanitario integrativo è ben noto in alcuni Paesi, ad esem-

pio negli Stati Uniti dove non esiste un sistema sanitario nazionale interamente pubblico e dove è prassi rivolgersi ad un fondo privato. In Italia, dove invece il sistema sanitario è pubblico, non si ha una cultura approfondita in merito tanto è vero che milioni di italiani aderiscono già ad un fondo integrativo ma non usufruiscono dei benefici che da questo ne derivano. Anche in Italia, infatti, è possibile aderire ad un fondo privato pur continuando ad usufruire normalmente dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale. Lo può fare sia il singolo cittadino sia l'impresa e i relativi dipendenti ricavandone vantaggi e benefici.

### Perché un'impresa dovrebbe aderire ad un Fondo di assistenza sanitaria?

Benché in Italia abbiamo la fortuna di disporre di un servizio sanitario nazionale che eroga prestazioni mediche gratuite a tutti, è altresì dimostrato che le liste di attese per ricoveri, analisi e visite



Immagine di repertorio

mediche sono lunghissime. Per questa ragione, spesso ci rivolgiamo a strutture private. L'assistenza sanitaria integrativa interviene proprio in questi casi, offrendo una copertura totale o parziale delle spese sostenute per fruire di queste prestazioni mediche.

### Perché quindi Sistema Impresa si è posta l'obiettivo della sanità integrativa?

Il servizio sanitario nazionale costa poco meno di 120 miliardi di euro all'anno. Considerato che la popolazione italiana invecchia prima delle altre è normale ipotizzare che tale sistema possa un giorno o l'altro collassare. Ecco perché molte imprese si stanno già muovendo nella direzione della sanità integrativa. Anche alcune aziende aderenti al nostro sistema associativo, generalmente di medie e grandi dimensioni, ci hanno evidenziato che autonomamente hanno messo in piedi sistemi di sanità complementare in grado di migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti riducendone lo stress e aumentandone la produttività. Anche per questa ragione, ci è dunque sembrato naturale siglare l'accordo interconfederale che sancisce la nascita del nostro Fondo di assistenza sanitaria integrativa così da permettere anche alle micro e piccole imprese di beneficiare di tali opportunità.

### Quali sono i vantaggi economici e gli aspetti fiscali per l'impresa e per il lavoratore nell'aderire ad un Fondo sanitario integrativo?

Dal punto di vista contributivo, l'azienda che aderisce a un Fondo dovrà versare agli enti preposti (INPS) solamente il 10% a titolo di contributo di

*L'assistenza sanitaria integrativa interviene offrendo una copertura totale o parziale delle spese sostenute per fruire di queste prestazioni mediche*

solidarietà, anziché l'aliquota prevista dalla contribuzione ordinaria nel caso di forma diretta (polizza assicurativa stipulata dall'azienda). Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, inoltre, tali costi sono deducibili dal reddito d'impresa in entrambi i casi. Per quanto riguarda il dipendente, la contribuzione è già stata assolta con il versamento da parte dell'azienda del contributo di solidarietà. In caso contrario (forma diretta) il benefit sarebbe soggetto a contribuzione previdenziale ordinaria. Diverso è il discorso fiscale in quanto, la maggior parte delle somme percepite dal lavoratore a titolo di benefit nel periodo d'imposta, e quindi anche i programmi assistenziali, concorrono alla formazione del reddito e sono pertanto imponibili in ogni caso.

Godono di trattamento fiscale agevolato, ovvero non concorrono a formare reddito i contributi di assistenza sanitaria versati ad una Cassa di assistenza, fino a € 3.615,20

In riferimento alle categorie parificate ai dipendenti sono assimilati al reddito da lavoro dipendente anche i redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa applicati ai membri del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, pertanto ai fini fiscali si applicano gli stessi criteri in capo al dipendente.



“Con l’Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2019 tra Sistema Impresa e Confsal, abbiamo dato il via all’iter di costituzione del F.A.S.S. - Fondo di Assistenza Sanitaria del nostro sistema di rappresentanza”.

**Quali sono, di norma, i servizi offerti dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa?**

Generalmente sono contemplate con rimborso totale o parziale le prestazioni inerenti alla maternità (visite di controllo ostetrico ginecologiche, controlli ostetrici, visita anestesiológica, ecografie, analisi di laboratorio clinico, accertamenti specialistici finalizzati al monitoraggio della gravidanza e dello sviluppo del feto e indagini genetiche), le visite specialistiche, le prestazioni di diagnostica e terapia (come ad esempio gli esami del sangue, i prelievi microbiologici, l’elettrocardiogramma, l’ecografia), le spese sostenute per l’acquisto di lenti e occhiali per difetti visivi, la fisioterapia, la riabilitazione ortopedica e le prestazioni mediche relative ad un soggetto in condizione di invalidità.

**Quindi Sistema Impresa ha dato il via all’iter per costituire un proprio Fondo di assistenza sanitaria integrativa?**

Esattamente. Con l’Accordo Interconfederale siglato il 25 gennaio tra Sistema Impresa e Confsal, abbiamo dato il via all’iter di costituzione del F.A.S.S. – Fondo di assistenza Sanitario del nostro sistema di rappresentanza. Ciò significa che tutte

le imprese ed i lavoratori che applicano i CCNL di lavoro sottoscritti da Confsal e Sistema Impresa e dalle rispettive federazioni di settore potranno usufruire dei benefit del fondo sanitario integrativo. Non solo. Il Fondo, che sarà in grado di dare le stesse prestazioni che erogano i principali Fondi su scala nazionale nei vari settori, aprirà le adesioni anche a tutte le aziende e ai relativi dipendenti che, pur non applicando i nostri CCNL, rientrano nel nostro sistema di rappresentanza e desiderano comunque aderire per poter beneficiare delle prestazioni offerte.

**Un’opportunità per il commercio di vicinato, negozi che di norma hanno pochi dipendenti?**

Esatto. Anche i negozi di abbigliamento con due commesse, i pubblici esercizi con cinque dipendenti, le agenzie viaggio o di servizi del terziario potranno aderire al Fondo se lo riterranno opportuno e anche se non hanno sottoscritto i nostri CCNL. Vantaggi che normalmente forniscono le medie imprese o i grandi brand. In questo modo anche i dipendenti e i titolari dei negozi di vicinato potranno avere un rimborso su dentista, spese mediche legate alla maternità, visite e riabilitazione. Un’opportunità anche per i fornitori di servizi che potranno sottoscrivere delle convenzioni proprio con il nostro Fondo.

**Anche il Fondo di assistenza sanitario può essere letto come una forma di welfare ?**

Lo è a tutti gli effetti. Rientra nel welfare sanitario. Il welfare sanitario si riferisce all’insieme di forme di assistenza sanitaria volte a prendersi cura della salute delle persone. Esistono due categorie: il welfare sanitario pubblico e privato. Quando il welfare sanitario privato è messo a disposizione dal datore di lavoro rientra nella categoria del welfare aziendale e viene denominato welfare sanitario aziendale.



## Welfare, formazione e salute e sicurezza sul lavoro: le priorità di Ebiten Sicilia

Il Consiglio Direttivo dell’Ebiten Sicilia elegge Vito Campo nuovo presidente: «Pronti a dare nuovo slancio all’ente bilaterale, in grado di offrire servizi concreti ad imprese e lavoratori siciliani»

PALERMO – Si è tenuto il 19 marzo a Palermo il consiglio direttivo dell’Ebiten Sicilia che ha eletto il dott. **Vito Campo** nuovo presidente, in rappresentanza di Sistema Impresa e la dott.ssa **Angela Palmeri** vice presidente, in rappresentanza delle OO.SS dei lavoratori Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals. «Sono molto felice di questa nomina che non interpreterò in alcun modo a mero titolo autoreferenziale. Desideriamo, attraverso una maggiore consapevolezza della bilateralità, garantire servizi concreti ed efficaci alle imprese e ai lavoratori della Regione Sicilia» ha commentato Campo che succede alla dott.ssa **Giovanna Ciralli**. «Desidero ringraziare la dott.ssa Ciralli per il lavoro svolto fino ad ora. Comunque continuerà

a prestare la sua professionalità come membro del consiglio direttivo» ha sottolineato il presidente di Sistema Impresa **Berlino Tazza**. «Campo che ha un bel gruppo di lavoro su cui poter contare». «Ebiten Sicilia rappresenta la casa ideale della rappresentanza sindacale, il luogo in cui le esigenze di lavoratori e imprese vengono tradotti in servizi concreti» ha commentato il dott. **Bruno Mariani**, segretario generale della Fesica Confsal. «Welfare, formazione e salute sicurezza nei luoghi di lavoro sono solo alcune delle tematiche che interessano il tessuto socio economico siciliano e per le quali l’Ebiten offre soluzioni concrete. Starà ora ai neo eletti tradurre in risposte adeguate le necessità di un territorio».





## FAI - TRASPORTO PERSONE

## DL Semplificazioni. «Così si autorizza il monopolio Taxi»

FAI Trasporto Persone e Condacons ribadiscono il dissenso verso le scelte di Governo:  
«Pregiudicano la concorrenza, danneggiano i consumatori finali e l'operatività degli NCC»

«Una norma che nulla ha a che vedere con le problematiche del settore NCC ma che autorizza il monopolio dei taxi. Una legge che avrà gravi ripercussioni sull'occupazione, sul gettito delle imprese coinvolte e sulla mobilità degli italiani e dei visitatori del nostro Paese».

Non va per il sottile **Alfonso Riva**, presidente di FAI – Trasporto Persone riguardo al DL 143/2018 «partorito dal Consiglio dei Ministri alle 4 di mattina del 28/12 con modalità al vaglio della procura della repubblica» sottolinea lo stesso Riva. «Un decreto legge che come conseguenza rende illegittima l'attività di Noleggio con Conducente. Un settore che impiega circa 200.000 persone se si considera l'indotto. Un decreto che modifica la Legge 21/92, la legge che regola Taxi ed NCC, ma che di fatto si occupa unicamente di NCC. Il nostro è un servizio di eccellenza che si rivolge ad un'utenza con esigenze diverse rispetto a quella

che sceglie il taxi». Chiude Riva

Dello stesso avviso **Carlo Rienzi**, presidente e fondatore Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori:

«Il decreto danneggia in modo pesante i fruitori finali del servizio, ossia i consumatori. Le abnormi limitazioni alla concorrenza determinate dalle norme del Governo causano infatti un inevitabile incremento delle tariffe e una riduzione della scelta per gli utenti, i quali vengono di fatto spinti in modo artificioso verso il servizio taxi. Norme inoltre medievali che cozzano in modo netto con le nuove opportunità offerte dalla moderna tecnologia».

Secondo FAI – Trasporto Persone e Codacons sono diversi gli aspetti che danneggiano la categoria e i consumatori. Entrambe le associazioni sottolineano

che il provvedimento è stato approvato senza alcuna discussione nelle sedi competenti e senza che mai il Ministro Danilo Toninelli si sia reso disponibile ad un confronto con la categoria.

**Territorialità**

Troppo rigida su base provinciale.

Vi sono territori di confine dove gli operatori lavorano a cavallo tra due province e spesso tra due regioni. Del resto come è possibile avere un servizio taxi in Lombardia che si interscambia su 44 comuni e 3 province e pretendere che gli ncc siano imprigionati in una sola

**Foglio di servizio imm modificabile**

Ci viene imposto l'obbligo di autocertificare il comportamento futuro di terzi precompilando un foglio di servizio senza possibilità di modifiche. Significa che basterà un ritardo di un aereo o di un treno, o un cambio piano del passeggero per trovarci tecnicamente fuori legge con rischi anche in ambito penale. Inoltre la modalità cartacea è in violazione della recente direttiva europea GDPR. È senz'altro inattuabile e il foglio di servizio andrebbe quantomeno sostituito con l'esibizione dei contratti/prenotazioni ai sensi del codice civile. Peraltro il combinato disposto tra la definizione di una territorialità all'interno di un ambito regionale e il foglio di servizio, costituiscono pregiudiziali di incostituzionalità. È noto infatti come il Titolo V della Costituzione nonché diverse sentenze dell'alta Corte, abbiano circoscritto le competenze statali nell'esclusivo ambito della salvaguardia della concorrenza. Con il DL 143 lo Stato impone modalità organizzative ai vettori che sono di competenza regionale e non si capisce quale sarebbe l'utilità per la collettività. A proposito della concorrenza l'effetto di queste misure è anch'esso incostituzionale in quanto spingerebbe forzatamente gran parte della domanda NCC, in

un rafforzamento dell'offerta semi monopolista operata dalle organizzazioni economiche tassiste, libere da qualsiasi vincolo operativo, unici a poter garantire l'anonimato dei passeggeri, unici a poter prestare un servizio veloce e privo di burocrazia, perfino esente dalla emissione di un semplice scontrino fiscale.

**Art. 5 bis che deriva dalla vecchia norma che si è rinviata per 10 anni.**

È opportuno ricordare che il DL 143 non si è sostituito al cd 29/1 quater ma si è aggiunto ad esso. Tra le principali criticità è rimasto l'art. 5 bis che è quello che consente ad ogni Comune di escludere

**Incontri Tavolo Tecnico tra Governo e NCC**

I punti di dissenso verso le scelte di Governo sono stati ribaditi dalle categorie NCC anche al Tavolo Tecnico convocato dal Ministero dei Trasporti e tenutosi come segue. Gli incontri non hanno risolto le enormi incertezze cui va incontro tutto il settore.

- 4 FEBBRAIO 2019 – Comunicato congiunto FAI – Codacons
- 7 FEBBRAIO – Revoca presidio di protesta organizzato a Sanremo poiché il Ministero dei Trasporti convoca il Tavolo Tecnico a cui è invitata a partecipare anche FAT – TP
- 14 FEBBRAIO – Tavolo Tecnico Ministero dei Trasporti
- 28 FEBBRAIO – Fissato nuovo incontro Tavolo Tecnico Ministero dei Trasporti

re dal proprio territorio ogni NCC che non abbia l'autorizzazione da esso emessa. Tale disposizione da un lato espone ogni candidato alla pressione di gruppi di interesse che potrebbero indirizzare il loro voto a chi promettesse l'esclusione degli ncc, dall'altro dà al comune una competenza sulla concorrenza che è esclusiva statale.





**SISTEMA IMPRESA**  
Confederazione delle Imprese e dei Professionisti

#### GLI INSERZIONISTI

SISTEMA IMPRESA [www.sistema-impresa.org](http://www.sistema-impresa.org)  
FONDO FORMAZIENDA [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com)  
EBITEN [www.ebiten.it](http://www.ebiten.it)

**Responsabilità:** la riproduzione delle illustrazioni e degli articoli pubblicati è riservata e non può avvenire senza spessa autorizzazione della casa editrice. I manoscritti e le illustrazioni inviati alla redazione saranno restituiti anche se non pubblicati e la Casa editrice non si assume la responsabilità nel caso si tratti di esemplari unici. La casa editrice non si assume la responsabilità per i casi di eventuali errori contenuti negli articoli pubblicati o di errori nel caso fosse incorsa nella loro riproduzione sulla rivista.

**Privacy:** Ai sensi del D.Lgs 196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e trattati con riservatezza e utilizzati esclusivamente ai fini promozionali della nostra attività. I dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscenza dei suoi dati risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società.



Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

# EBITEN

## SUPPORTA

### I LAVORATORI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI **SERVIZI**

### E LE AZIENDE NELLA GESTIONE DEI **DIRITTI SINDACALI**





